



Lunedì 02/09/2013

La garanzia B2B nelle forniture di beni o servizi tramite vendita ed appalto

A cura di: Studio Avv. Maurizio Iorio

Nel presente articolo l'Avv. Maurizio Iorio esamina le regole principali della garanzia legale B2B, ossia di quella forma di garanzia che vincola il fornitore nei confronti dell'acquirente (azienda, professionista, lavoratore autonomo ecc.), quando oggetto della fornitura è un servizio o un prodotto che non è destinato ad essere rivenduto ad un consumatore finale.

GARANZIA LEGALE B2B

Supponiamo che un'azienda acquisti da un distributore un certo numero di PC destinati ai suoi dipendenti o di tablet destinati ai suoi agenti di commercio oppure, che un dettagliante richieda ad un rivenditore/installatore la fornitura di un impianto di aria condizionata per il suo negozio o, ancora, che un fotografo professionista acquisti una sofisticata attrezzatura professionale o, infine, che un negoziante acquisti e si faccia installare un totem multimediale personalizzato su piattaforma cloud con monitor touchscreen, con la finalità di permettere ai clienti di visualizzare le caratteristiche di una linea avanzata di prodotti da lui commercializzata: questi sono tutti esempi di una fornitura B2B; essa può avvenire, a seconda dei casi, attraverso una vendita o un appalto; in entrambi i casi la correlativa garanzia dovuta per legge dal fornitore è molto diversa da quella B2C prevista dal Codice del Consumo a favore dell'acquirente finale non "professionista" che è stata esaminata nel numero di marzo di questa rivista. Lo scopo del presente articolo è di esaminare le regole principali della garanzia B2B, che vincola il fornitore Tizio nei confronti dell'acquirente professionale Caio (azienda, professionista, lavoratore autonomo ecc.), quando oggetto della fornitura è un servizio o un prodotto che non è destinato ad essere rivenduto ad un consumatore finale Sempronio. Infatti, nel caso di prodotti destinati al consumatore finale, la garanzia B2C dovuta dal venditore Caio al consumatore Sempronio è stabilita dal Codice del Consumo, che regola anche il conseguente diritto di regresso di Caio verso il suo fornitore Tizio, sovrapponendosi e rendendo così inoperante ogni altra ordinaria regola di garanzia legale B2B tra i due soggetti professionali.

LE DUE GARANZIE

Va inoltre ricordato che anche nel caso di fornitura B2B vi sono due tipi di garanzia: una garanzia legale, quasi totalmente derogabile tra le parti, disciplinata dal Codice Civile, ed una garanzia alternativa eventuale, detta convenzionale o contrattuale in quanto disciplinata essenzialmente dagli accordi tra le parti. La prima sarà oggetto di articolato esame. Quanto alla seconda, lasciata dalle legge all'autonomia contrattuale delle parti, mi limiterò ad esaminare più avanti le poche regole imperative, non derogabili.

VENDITA ED APPALTO : E' IMPORTANTE DISTINGUERE TRA I DUE CONTRATTI AI FINI DELLA GARANZIA MA ANCHE AI FINI FISCALI

Occorre anzitutto distinguere il caso di vendita da quello di appalto, in quanto la garanzia legale all'uopo prevista è assai differente, come si può vedere dallo schema n. 1 riprodotto.

Per continuare a leggere l'articolo dell'Avv. Iorio clicca qui.

Avv. Maurizio Iorio

Fonte: <http://www.avvocatoiorio.it>